

Verbale di Accordo

Roma, 21 settembre 2015

tra

Telecom Italia S.p.A. con l'assistenza di Unindustria Roma

e

FISTel-CISL, UILCom-UIL, UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali, unitamente alle R.S.U.

Premesso che

- Telecom Italia S.p.A. ha avviato con nota del 10 Settembre 2015 Prot. 0002847 - TI la procedura di licenziamento per riduzione di personale di cui alla Legge n. 223/1991 per n. 330 lavoratori (appartenenti alle categorie di "Impiegato" e "Quadro"), eccedenti rispetto alle proprie esigenze tecnico-organizzativo; i motivi che determinano la situazione di eccedenza derivano:

- in ambito "Operations": dalla riorganizzazione della Funzione, finalizzata ad un migliore presidio dei processi tecnologici e di operations, che abilita specifiche ricomposizioni di processo, integrando competenze e responsabilità e ottimizzando la filiera delle attività gestite con la conseguente necessità di razionalizzazione anche delle strutture operative e di governo; dall'evoluzione dei sistemi informativi verso tool integrati di nuova generazione che aumentano l'affidabilità della rete, l'efficienza delle attività di controllo e la tempestività degli interventi; dal superamento di sovrapposizioni di competenze e duplicazioni di processo;

- in ambito "Commerciale": dalla riduzione della redditività nell'ambito dei business più tradizionali, dalla pressione costante dei competitor sul versante delle offerte commerciali, dalla generalizzata riduzione della capacità di spesa da parte della clientela nonché, sul versante dei processi interni, dalla convergenza dei servizi fisso-mobile, dalla maggiore efficienza end-to-end sul mercato digitale, dal superamento dei layers organizzativi intermedi con conseguente razionalizzazione delle attività di governo;

fatto

- in ambito "Staff": dal recupero di efficienza derivante dal superamento di sovrapposizioni di ruoli e attività con conseguente eliminazione di attività ridondanti e no-core, dall'automazione

e il re-engineering di processi e strumenti, dalla razionalizzazione dei processi organizzativi interni coerentemente al decremento dei volumi di attività aziendali evidenziati ai punti precedenti.

- nel confronto in sede sindacale le Parti hanno approfondito le motivazioni indicate dall'Azienda, in coerenza con quanto illustrato sul Piano Strategico 2015-2017, e definito congiuntamente le modalità più idonee per la gestione degli esuberanti dichiarati.

Si conviene quanto segue

- Le Parti concordano sull'utilizzo del licenziamento collettivo per riduzione di personale ex art. 24 della Legge n. 223/1991 nei confronti di un numero massimo di n. 330 lavoratori ("Impiegati" e "Quadri") di Telecom Italia S.p.A. suddivisi, in ciascuna provincia interessata, secondo la ripartizione funzionale e professionale contenuta nelle tabelle allegate.
- Le Parti definiscono, in luogo dei criteri di cui all'art. 5 comma 1 della Legge n. 223/1991, quale criterio per l'individuazione dei lavoratori nei cui confronti operare il recesso ex art. 24 della citata legge, la maturazione - nel corso di iscrizione nelle liste di mobilità e di percezione della relativa indennità - dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione e la non opposizione al recesso; il licenziamento sarà inoltre previsto per i lavoratori che, indipendentemente dal requisito pensionistico, dichiarino comunque di non opporsi al recesso.
- Agli effetti della disposizione di cui all'art. 8, comma 4 del D.L. n. 148/1993 convertito in legge n. 236/1993, il periodo per il licenziamento s'intende definito dalla stipulazione del presente accordo fino al 30 dicembre 2016.
- Nei confronti dei suddetti lavoratori, all'atto della cessazione dal servizio, sarà riconosciuto, a integrazione del TFR, un trattamento commisurato, nei diversi casi, all'anzianità, alla professionalità e/o al periodo di permanenza in mobilità utile al raggiungimento del diritto alla pensione, tale da assicurare, ai lavoratori che nel relativo periodo conseguano i requisiti utili al diritto alla pensione secondo la legislazione vigente un importo non inferiore alla differenza netta tra il 90% della retribuzione mensile (composta, a tali fini, da minimi tabellari, ex indennità di contingenza, E.D.R., aumenti periodici di anzianità, elemento retributivo professionale o indennità di funzione, sovraminimi collettivi e individuali e rateo di Premio Annuo e di tredicesima mensilità) e l'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della Legge n. 223/1991.
- L'erogazione dell'incentivo avverrà previa sottoscrizione di verbali di conciliazione ai sensi dell'art. 2113 del Codice Civile.
- In relazione alla deroga prevista dall'art. 1, comma 9, della Legge n. 223/91 le Parti si danno atto che i licenziamenti collettivi di cui al presente accordo, avendo come presupposto la non opposizione dei lavoratori, hanno le caratteristiche previste dal D.M n. 85145 del 10 ottobre 2014 modificativo dell'art. 7 del Decreto del Ministero del Lavoro n. 46448/2009.
- Le Parti si danno infine atto di aver esperito con esito positivo, per tutte le province interessate, la procedura di cui all'art. 4 della Legge n. 223/1991.

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left side and several smaller ones on the right and bottom.]

- Il presente Accordo è stipulato anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della Legge n. 223/1991, come integrato dall'art. 1, comma 45, della Legge n. 92/2012.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Unindustria Roma

Francesco Almu
Susanna San

Per la Telecom Italia S.p.A.

Andrea Spagnoli
Roberto Fellesse
Roberto
Guido

Per la FISTel-CISL

Stefano
Paolo
Giuseppe
Antonio

Per la UILCom-UIL

Stefano
Roberto

Per la UGL Telecomunicazioni

Roberto
Antonio
Giuseppe
Antonio
Antonio

R.S.U.

Antonio

Antonio